

(N. 100-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE CANEVARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 23 marzo 1955

Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 285 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale sancisce il principio della gratuità delle funzioni dei consiglieri comunali e provinciali, ai quali è solo concesso il rimborso delle spese forzose sostenute *per la esecuzione di speciali incarichi*, intendendosi escluse da tali spese (per l'articolo 203 del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297) quelle di viaggio e di soggiorno incontrate dai consiglieri stessi residenti fuori del capoluogo per intervenire alle sedute del Consiglio.

D'altra parte, l'articolo 7 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203, stabilisce che al Sindaco e agli assessori può essere assegnata, compatibilmente con le condizioni finanziarie del Comune, una indennità di carica la cui misura è fissata dal Consiglio; e l'articolo unico della legge 21 novembre 1949, n. 867, dispone che al Presidente e ai membri della Deputazione provinciale può essere assegnata, in sede di bilancio e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'Ente, una indennità di carica.

Tali disposizioni, nella loro applicazione, hanno dato luogo a difficoltà interpretative e a difformi soluzioni, nei riguardi degli amministratori degli Enti locali, appunto per l'assenza di ogni criterio direttivo per la determinazione delle indennità da corrispondere; e gli organi di tutela, centrali e periferici, hanno dovuto intervenire, in diversi casi, per ridurre la misura degli emolumenti o per limitarne la concessione: onde la opportunità dei provvedimenti proposti nel disegno di legge in esame, con i quali si tende a rimuovere, nei riguardi degli amministratori comunali e provinciali, gli ostacoli di carattere economico che precludono l'accesso alle cariche elettive ai cittadini delle classi meno abbienti.

Pertanto, con l'unito disegno di legge, sia nel testo proposto dal Governo, sia in quello modificato dalla Commissione, si è inteso di raggiungere tale obiettivo, prevedendo, compatibilmente con le condizioni finanziarie degli enti, l'attribuzione al sindaco, agli assessori comunali, al presidente e ai membri della Giunta provinciale, una indennità da fissarsi dalle Amministrazioni interessate « entro limiti rispondenti all'onerosità delle cariche ricoperte ed alle esigenze che vi sono connesse ».

Il disegno di legge è formato di sei articoli.

Con l'articolo 1, per la determinazione della indennità predetta, i Comuni venivano, nel decreto legislativo originario, suddivisi in cinque categorie; la Commissione — anche in conformità del parere in proposito espresso dalla 5ª Commissione permanente — li ha suddivisi in otto categorie in base alla popolazione, in considerazione delle particolari condizioni: dall'una parte dei piccoli Comuni (che costituiscono la maggior parte dei Comuni del nostro Paese) con popolazione inferiore ai diecimila abitanti; e dall'altra quelle dei maggiori centri urbani, la cui amministrazione richiede più lungo tempo, maggiore impegno e attività più intensa e più varia.

Nello spirito della legge, il relatore ha proposto (e il Governo e la maggioranza della Commissione hanno approvato) di abolire i limiti minimi delle indennità, per fissare invece il limite massimo di indennità mensile per ogni categoria, entro il quale il Consiglio comunale può deliberare.

È stato pure aggiunto, all'articolo 1, il comma 3, per consentire che la indennità non attribuita al Sindaco, possa essere assegnata all'assessore anziano o delegato.

L'articolo 2 provvede perchè nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, possa corrispondersi una indennità mensile di carica, in misura non superiore ai due terzi di quella assegnata al Sindaco, all'assessore anziano o delegato; e che la stessa indennità sia corrisposta agli altri assessori (effettivi o supplenti) nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e ai capoluoghi di Provincia, anche se con popolazione inferiore.

La Commissione, accogliendo un proposto emendamento aggiuntivo, ha estesa tale disposizione per i capoluoghi di Provincia, ai Comuni stazioni di cura, di soggiorno e di turismo.

Tanto il Governo quanto il relatore si sono dichiarati contrari a tale proposta; e il relatore sente il dovere di richiamare su ciò l'attenzione dei colleghi, perchè in tali Comuni già funzionano gli Enti relativi, i quali provvedono ai rispettivi servizi, indipendentemente dalle locali Amministrazioni comunali; e perchè, con la disposizione accennata, la maggior parte dei Comuni d'Italia (quasi tutti piccoli Comuni) verrebbero a trovarsi nelle stesse condizioni dei capoluoghi di Provincia, e gravati di spese assolutamente ingiustificabili.

L'articolo 3 estende la indennità di carica stabilita per il Sindaco, per l'assessore anziano o delegato e per gli altri assessori nei Comuni superiori ai 100.000 abitanti o capoluoghi di Provincia, rispettivamente al presidente, all'assessore anziano e agli altri assessori delle Amministrazioni provinciali.

L'articolo 4 vieta il cumularsi degli assegni e delle indennità, sotto qualsiasi forma percepite.

L'articolo 5 stabilisce che le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali riguardanti le indennità di carica previste da questa legge sono soggette al solo controllo di legittimità del Prefetto, ai termini degli articoli 3 e 12 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Con l'articolo 6 si provvede perchè siano rimborsate le spese di viaggio al presidente, all'assessore anziano, agli assessori e ai consiglieri delle Amministrazioni provinciali che

risiedono fuori del capoluogo, per la partecipazione alle sedute della Giunta e del Consiglio, e al rimborso ai consiglieri delle spese di soggiorno, in misura fissa, di lire 2.000 per ciascun giorno di seduta, e di lire 3.000 quando sia necessario il pernottamento nel capoluogo.

Si fa presente che, dopo l'approvazione dell'articolo 1, avvenuta in sede deliberante nella seduta 19 gennaio 1955, è stato chiesto, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, da

oltre un quinto dei componenti la Commissione, che il disegno di legge fosse discusso e votato dal Senato; per cui la Commissione ne ha ultimato l'esame, in sede referente, nella successiva seduta del giorno 21 stesso mese.

Tanto vi abbiamo riferito, onorevoli colleghi, in adempimento al mandato di fiducia avuto dalla Commissione.

CANEVARI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PRESENTATO DAL GOVERNO.

Art. 1.

Ai Sindaci dei Comuni può essere corrisposta, compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale, entro i seguenti limiti:

		da lire (mensili)	a lire
1° Comuni fino	a 10.000 ab.	10.000	20.000
2° » da	10.001 » 30.000 »	20.000	40.000
3° » »	30.001 » 100.000 »	40.000	60.000
4° » »	100.001 » 300.000 »	60.000	80.000
5° » con oltre	» 300.000 »	80.000	100.000

Per i Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti si applicano i limiti previsti al n. 3.

Art. 2.

All'assessore anziano o delegato di Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale, con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore ai due terzi di quella assegnata al Sindaco.

Agli altri assessori, sia effettivi, sia supplenti, di Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, può essere corrisposta la stessa indennità mensile, in misura non superiore al terzo di quella assegnata al Sindaco.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.

Art. 1.

Ai Sindaci dei Comuni può essere corrisposta, compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale, entro i seguenti limiti:

1° Comuni fino	a	1.000 ab.:	fino a L.	5.000
2° » da	1.001 »	3.000 »	» » »	10.000
3° » »	3.001 »	10.000 »	» » »	15.000
4° » »	10.001 »	30.000 »	» » »	30.000
5° » »	30.001 »	100.000 »	» » »	60.000
6° » »	100.001 »	250.000 »	» » »	80.000
7° » »	250.001 »	500.000 »	» » »	100.000
8° » con oltre	» 500.000 »	» » »	» » »	120.000

Il limite previsto al numero 5 si applica anche ai Sindaci di Comuni che, pur avendo popolazione inferiore a 30.000 abitanti, siano capoluoghi di Provincia.

L'indennità suddetta, qualora non venga attribuita al Sindaco, può essere assegnata, nei limiti indicati nel primo comma, all'assessore anziano o delegato.

Art. 2.

Identico.

Agli altri assessori, sia effettivi, sia supplenti, di Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia o stazioni di cura, soggiorno e turismo, può essere corrisposta, e sempre con i criteri indicati nell'articolo 1, la stessa indennità mensile, in misura non superiore al terzo di quella assegnata al Sindaco.

Art. 3.

Al presidente, al vice presidente e agli assessori delle Amministrazioni provinciali può essere corrisposta, compatibilmente con le condizioni finanziarie della Provincia, una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio provinciale entro i limiti previsti dagli articoli 1 e 2, rispettivamente, per il Sindaco, l'assessore anziano o delegato e gli altri assessori, secondo la categoria cui appartiene il Comune capoluogo.

Art. 4.

Con le indennità di carica non possono cumularsi assegni, indennità, medaglie o gettoni di presenza derivanti da incarichi conferiti dal Comune o dalla Provincia.

Art. 5.

Le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali con le quali vengono corrisposte le indennità di carica previste dalla presente legge, entro i limiti indicati negli articoli 1 e 2, sono soggette al solo controllo di legittimità del Prefetto, a' termini degli articoli 3 e 12 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Art. 6.

Al presidente, al vice presidente, agli assessori ed ai consiglieri delle Amministrazioni provinciali, qualora risiedano fuori del capoluogo, spetta il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute della Giunta e del Consiglio. Ai consiglieri spetta, inoltre, il rimborso delle spese di soggiorno nella misura di lire 2.000 per ciascun giorno di seduta, elevate a lire 3.000 qualora si renda necessario il pernottamento nel capoluogo.

Art. 3.

Al presidente, all'assessore anziano, e agli assessori delle Amministrazioni provinciali può essere corrisposta, compatibilmente con le condizioni finanziarie della Provincia, una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio provinciale entro i limiti previsti dagli articoli 1 e 2, rispettivamente per il Sindaco, l'assessore anziano o delegato e gli altri assessori, secondo la categoria cui appartiene il Comune capoluogo.

Art. 4.

Le indennità previste dalla presente legge non possono cumularsi fra loro, nè con le indennità parlamentari, nè con gli assegni, indennità, medaglie o gettoni di presenza, derivanti da incarichi conferiti dal Comune o dalla Provincia.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Al presidente, all'assessore anziano, agli assessori ed ai consiglieri delle Amministrazioni provinciali, qualora risiedano fuori del capoluogo, spetta il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute della Giunta e del Consiglio. Ai consiglieri spetta, inoltre, il rimborso delle spese di soggiorno nella misura di lire 2.000 per ciascun giorno di seduta, elevate a lire 3.000 qualora si renda necessario il pernottamento nel capoluogo.